



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 288/16/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI, APPROVATO CON DELIBERA N. 129/15/CONS**

**(PROC. SANZ. N. 07/DSP/UV/2016)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 07/16/ DSP del 5 aprile 2016, notificato in data 11 5 aprile 2016, nei confronti della ditta individuale [omissis];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Nel corso del mese di luglio 2015 sono pervenute all’Autorità alcune segnalazioni in merito al presunto mancato possesso dei titoli abilitativi necessari per l’espletamento dell’attività postale da parte della ditta individuale [omissis] (già Posta e Servizi), con sede in Lentini (SR), via Vittorio Emanuele III n. 80 (di seguito operatore).

L’Autorità ha conseguentemente richiesto, in data 24 agosto 2015, l’intervento della Guardia di Finanza -Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria - al fine di acquisire elementi utili a valutare se l’operatore svolga effettivamente, secondo quanto indicato nelle segnalazioni, attività postali soggette al rilascio dei summenzionati titoli.

Dalle verifiche condotte attraverso il MISE (richiesta di informazioni dell’Autorità in data 11 novembre 2015, riscontrata dal MISE con nota del 19 novembre 2015) è risultato che l’operatore non è in possesso dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali.

Dal rapporto della Guardia di Finanza, acquisito il 29 ottobre 2015, nel quale sono illustrati gli esiti di un’ispezione condotta il 14 ottobre 2015 presso la sede di esercizio della [omissis], con sede in Lentini (SR), via Vittorio Emanuele n. 76/80, risulta che la ditta svolge attività postale per conto della SDA Express Courier S.p.a (Società appartenente al gruppo Poste Italiane) consistente nell’attività di raccolta, trasporto e consegna di invii postali (corrispondenza e pacchi) senza il necessario titolo abilitativo

È stata pertanto predisposta la contestazione in epigrafe per la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, approvato con delibera n. 129/15/CONS”, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo.

## **2. Deduzioni difensive**

La [omissis], alla quale era stata indicata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della l. 689/81, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla notifica della contestazione, non ha trasmesso, né allo scadere del termine indicato, né successivamente, alcuna memoria di difesa né altra documentazione, né ha richiesto di essere ascoltata.

### **3. Risultanze istruttorie**

Con il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 è stato trasposto nell'ordinamento italiano il testo della direttiva postale 97/67/CE, coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, concernente “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”.

Il decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58. Il d.lgs. n. 261/1999, all'art. 1, comma 2, *lett. a)*, definisce servizi postali “*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali*”. Il medesimo articolo precisa poi, alla *lett. f)* che “invio postale” è “*l'invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale*”. Il Ministero delle Comunicazioni, nella sua circolare del 2 ottobre 2000, ha considerato pacco postale l'invio non superiore a 30 kg.

La normativa nazionale richiede, a chiunque intenda offrire un servizio postale, di munirsi di una licenza o di un'autorizzazione generale. Conseguentemente, le imprese che intendono svolgere attività che si sostanziano nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di “pacchi postali” sono tenute a conseguire l'autorizzazione generale.

Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che la ditta [omissis] svolge attività postale per conto della SDA Express Courier S.p.a. attraverso la raccolta degli invii e consegna ai destinatari. Pertanto, la predetta attività richiede la titolarità di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS.

### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie risulta accertata la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo.

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla ditta in questione rileva nei confronti della concorrenza operante sul territorio munita dei necessari titoli abilitativi, la quale, nel rispetto delle disposizioni normative di settore, ha regolarmente richiesto e pagato il corrispettivo per il rilascio del titolo abilitativo, oltre al versamento dei contributi annuali.

**B. Opera svolta dall'agente**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente l'operatore non è intervenuto nel procedimento. Va considerato che, stante la visura camerale, alla ditta individuale risultano 2 addetti alla data del 31 dicembre 2015.

**C. Personalità dell'agente**

In precedenza, alla ditta in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre, si presume che l'impresa non sia dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato si deve considerare che l'operatore è una ditta individuale e che, presumibilmente, ha una rilevanza economica modesta.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

**ACCERTA**

che la ditta individuale [omissis], con sede in Lentini (SR), via Vittorio Emanuele III n. 76/80, ha violato l'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo;

**ORDINA**

alla ditta individuale [omissis], con sede in Lentini (SR), via Vittorio Emanuele III n. 76/80 di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

**INGIUNGE**

alla ditta [omissis], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera*

n. 288/16/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 288/16/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi